

CAPITALI ALL'ESTERO

La compilazione del quadro RW legata allo scudo fiscale

I punti

Riferimento temporale per la sanatoria La costituzione di attività detenute all'estero viene identificata alla data del 31 dicembre 2008

I riflessi sulle dichiarazioni

Deve essere tenuto presente che il periodo a partire dal quale può essere effettuata la sanatoria precede il termine finale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2008.

Anche il modello Unico 2009 influenzato dallo scudo fiscale: la compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero dipenderà nella sostanza dalla decisione di accedere alla sanatoria. E' questo uno degli aspetti da tenere in considerazione dell'articolo 13 bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito in legge dalla camera dei deputati ed in attesa del via libera definitivo che comporterà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni prima della scadenza di presentazione delle dichiarazioni.

La compilazione del quadro RW. Le disposizioni contenute nel dl 167/90 disciplinano gli obblighi dichiarativi in capo alle persone fisiche che detengono attività all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Con riferimento al periodo di imposta 2008, il termine di presentazione delle dichiarazioni, e dunque anche del quadro RW, scade il prossimo 30 settembre 2009. Le norme sul monitoraggio fiscale, così come «tradotte» nel quadro RW fotografano la situazione del contribuente alla data del 31 dicembre, richiedendo altresì le movimentazioni riferite all'investimento dichiarato.

Il limite temporale di detenzione all'estero. L'articolo 13 bis del decreto legge, al comma 6, fa riferimento alla applicazione dell'imposta sostitutiva sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute ad una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate nel periodo che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010. Pertanto, sono due i riferimenti temporali essenziali:

Il momento in cui le attività si considerano detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio, momento identificato nella data del 31 dicembre 2008;

Il periodo in cui può avvenire la sanatoria, compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.

Da questa scansione temporale si rende evidente come la prima data sia quella esattamente riferita al periodo di dichiarazione che scade il prossimo 30 settembre, successivamente all'apertura della finestra temporale a partire dalla quale può essere effettuata la sanatoria.

In questo contesto deve essere poi valorizzato il contenuto del comma 4 dell'articolo 13 bis che, rinviando a quanto previ-

sto dall'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001. In linea di principio, dunque, l'osservazione che potrebbe essere fatta è quella relativa al fatto che il termine per l'accertamento relativo al 2008 non è nemmeno iniziato a decorrere in considerazione della circostanza che, al momento di avvio dello scudo (15 settembre), la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al 2008 non è ancora definitiva. Sul punto, può essere assunto come riferimento quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria nella circolare n. 9 del 2002 che, ovviamente, illustrava le disposizioni contenute nel decreto legge n. 350 del 2001 nelle quali si faceva riferimento alla detenzione di attività estere alla data del 1 agosto 2001. Con riferimento al periodo di imposta precedente (che era il 2000), il termine di presentazione della dichiarazione comprensiva del quadro RW era differenziato tra il 31 luglio ed il 31 ottobre 2001. L'agenzia delle entrate, in primo luogo, chiari come il provvedimento di sanatoria era finalizzato essenzialmente a sanare, sino al 1 agosto 2001, quella violazione maggiormente utilizzata per la costituzione di disponibilità all'estero e cioè il trasporto di contante al seguito di cui all'articolo 3 del dl. 167/90, violazione che poteva essersi verificata indipendentemente dal momento di presentazione della dichiarazione. Per conseguenza, l'amministrazione finanziaria sottolineava come una eventuale preclusione alla possibilità di sanatoria per il 2000 (anno precedente a quello interessato dallo scudo), in quanto al 1 agosto 2001 non era ipotizzabile la violazione relativa alla compilazione

del quadro RW, si sarebbe creata una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che presentavano la dichiarazione in forma cartacea e quelli che la presentavano in forma telematica. Pertanto, si concludeva come «per il periodo di imposta 2000, il legislatore abbia inteso esonerare i contribuenti che presentano la dichiarazione riservata dall'obbligo di compilare il quadro RW». Riportando le conclusioni tratte allora dall'amministrazione finanziaria alla scansione temporale delineata dall'articolo 13 bis del decreto legge n. 78 del 2009 si ritiene che si possa concludere come, attendendo peraltro una conferma in via interpretativa da parte dell'amministrazione stessa:

Laddove il contribuente decida di attivare la sanatoria, potrà omettere la

compilazione del quadro RW anche in relazione al periodo di imposta 2008;

In considerazione del fatto che il riferimento temporale alla detenzione delle attività estere è effettuato al 31 dicembre 2008, tale periodo di imposta dovrebbe considerarsi come precluso ai fini accertativi. Resta da valutare la concreta applicazione, nella nuova versione dello scudo, di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, in relazione al periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2009 e la presentazione della dichiarazione riservata.

